

10 MARZO 2010: entra in vigore il Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale

di Susanna Paoni

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto Legislativo 13 gennaio 2010 n. 33, ha approvato in via definitiva il Regolamento di attuazione **al Codice della Proprietà Industriale** (di cui al Dlg 10 febbraio 2005, n. 30), **per garantire maggiore tutela della proprietà industriale e per semplificare le procedure nell'interesse delle imprese.**

Con il provvedimento non si ottiene soltanto il **potenziamento della competitività del Sistema Italia**, per il quale assume una valenza strategica per meglio sostenere la concorrenza internazionale, ma anche la **semplificazione di tutte le procedure riguardanti i titoli della proprietà industriale attraverso la predisposizione di strumenti più immediati** per adempiere alle pratiche amministrative, favorendo così il **contrasto del fenomeno della contraffazione a tutela dei cittadini consumatori.**

Il regolamento recepisce le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell'attività svolta dai consulenti in proprietà industriale.

La nuova disciplina, risultato anche del confronto con i consulenti in proprietà industriale direttamente coinvolti nelle procedure di deposito pres-

so la Direzione generale competente del Ministero dello Sviluppo Economico, è frutto di una volontà comune delle amministrazioni e degli utenti di disporre di procedure agevolate nell'ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale.

Queste le principali novità in tema di depositi.

Il deposito può avvenire presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e artigianato oppure, tramite servizio postale, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

E' prevista la possibilità di depositare direttamente presso la sede dell'UIBM le risposte ai rilievi formulati dall'ufficio stesso, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - UIBM.

Per agevolare le richieste dell'utenza, molte disposizioni del regolamento specificano gli elementi che devono essere presenti nel contenuto delle varie tipologie di domande, nonché l'indicazione degli allegati alle stesse.

Inoltre, tutte le tipologie di brevetto - nazionale, europeo, internazionale - potranno essere depositate per via telematica, attraverso Internet.

Il 10 marzo 2010 è entrato in vigore il regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Esso delinea la disciplina dei procedimenti previsti dagli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del citato Codice secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi.

Cosa disciplina il Regolamento

1. Il deposito in formato cartaceo e per via telematica di:

- domande;
- istanze, atti, documenti e ricorsi notificati;
- traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata.

2. Le modalità di deposito dell'atto di opposizione e della documentazione successiva;

3. La convocazione e lo svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, nonché lo svolgimento delle votazioni per l'elezione del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale.



Principali novità e semplificazioni introdotte

1. Domande di brevettazione-registrazione nazionali

- Il deposito può avvenire presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato oppure, tramite servizio postale, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- E' prevista la possibilità di depositare direttamente presso la sede dell'Ufficio italiano brevetti e marchi le risposte ai rilievi formulati dall'Ufficio stesso secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi;
- L'integrazione spontanea della domanda può essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione della necessità di provvedere all'integrazione;
- La traduzione in lingua italiana degli atti allegati alle domande di deposito, alle istanze e ai ricorsi notificati può essere dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario, facendo salva, però, la facoltà dell'Ufficio di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale;
- Per agevolare le richieste dell'utenza, molte disposizioni del regolamento specificano gli elementi che devono essere presenti nel contenuto delle varie tipologie di domande, nonché l'indicazione degli allegati alle stesse.

2. Brevetto europeo

- Ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo, si precisa che il deposito avviene direttamente, o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, la quale provvede a trasmettere tempestivamente la documentazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- Il deposito delle domande di brevetto europeo può essere effettuato anche per via telematica.

3. Brevetto Internazionale

- Si chiarisce che le domande internazionali per invenzioni industriali sono depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi direttamente, o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione da parte dell'Ufficio, il quale determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dal relativo regolamento di esecuzione;
- E' prevista la possibilità di effettuare il deposito per via telematica.

4. Marchi

Con riferimento alla procedura di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, si disciplinano le modalità di deposito dell'atto di opposizione e della documentazione successiva. In questo modo si aggiunge un altro tassello alla definizione della procedura amministrativa di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa.

Occorre, infatti, per l'effettivo utilizzo di tale procedura, l'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico che fissa i termini e le modalità di pagamento dei diritti per il deposito dell'opposizione. Quando la procedura sarà definitivamente completata, risulterà rafforzata l'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in quanto i marchi registrati saranno dotati di una maggiore forza e, quindi, più difficilmente attaccabili davanti all'autorità giudiziaria.